ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA BAFILE"
Via Acquasanta, 16 – 67100 L'AQUILA – Cod. Min.: AQIS01800Q – C.F.: 93073790664
Sezioni associate: Liceo Scientifico "Andrea Bafile" – Liceo Artistico "Fulvio Muzi"
Tel. 0862.410212 – Sito: www.iisbafile.edu.it - E-mail: aqis01800q@istruzione.it – Pec: aqis01800q@pec.istruzione.it

Regolamento per il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali a scuola

Riferimento normativo: Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025 – "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione".

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti, disciplina l'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali (quali tablet, earphones, smartwatch, ecc.) all'interno dell'edificio scolastico e durante tutte le attività didattiche, ricreative e di sorveglianza, per **l'intera durata della permanenza a scuola**.

L'obiettivo è garantire un ambiente educativo sereno, inclusivo, centrato sull'interazione e sull'apprendimento.

Art. 2 - Divieto di utilizzo

È fatto assoluto divieto a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico.

Questo divieto include le ore di lezione, gli intervalli e le attività di laboratorio/palestra. Per le attività didattiche, in caso di necessità, l'Istituto mette a disposizione strumenti digitali specifici (PC, tablet, monitor interattivi, ecc.). L'uso dei dispositivi personali per scopi didattici è vietato, salvo le eccezioni previste dall'articolo 5.

Art. 3 - Obblighi del personale scolastico

Per facilitare il rispetto delle nuove regole relative al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari da parte degli studenti, anche il personale scolastico (docenti e personale ATA) è tenuto a un uso corretto e responsabile dei dispositivi elettronici personali, **fungendo da esempio educativo**.

Durante le ore di lezione e di servizio, l'uso di tali dispositivi è ammesso **solo per motivi di servizio** (ad esempio la compilazione del registro elettronico). Tale obbligo si estende anche al personale educativo esterno, come educatori e assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

Art. 4 - Custodia dei dispositivi

La scuola non offre, in nessun modo e in nessun momento, la custodia dei dispositivi elettronici. Si invita pertanto gli utenti a non portarli a scuola. Per assolvere alle finalità delle disposizioni ministeriali in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione, gli studenti, se portano i propri dispositivi a scuola, sono tenuti a riporli spenti o silenziosi nel proprio zaino a partire dall'inizio delle lezioni, fino al termine dell'orario scolastico.

Qualsiasi uso non autorizzato del telefono cellulare (o altro dispositivo elettronico personale) durante l'orario scolastico sarà considerato una violazione del regolamento. Le infrazioni verranno rigidamente sanzionate come previsto dal Regolamento Disciplinare d'Istituto.

Durante le verifiche scritte, tutti i dispositivi elettronici devono essere riposti negli zaini e questi ultimi vanno posizionati lontano dai banchi.

Quando la classe si allontana dall'aula, ad esempio per andare in palestra, va avvisato il collaboratore scolastico del piano, che provvede a chiudere a chiave l'aula.

Art. 5 - Eccezioni

L'utilizzo di dispositivi elettronici personali potrà essere autorizzato dai docenti solo se strettamente funzionale all'efficace svolgimento di attività didattiche specifiche che non possano essere replicate con gli strumenti dell'Istituto, e sempre sotto la loro diretta supervisione e per il tempo strettamente necessario all'attività. Tali eccezioni dovranno essere tempestivamente segnalate e motivate dal docente interessato sul Registro Elettronico, nell'apposito spazio "Annotazioni Giornaliere", indicando anche l'ora di inizio e di fine delle attività.

Nei casi di comprovata necessità o urgenza (ad esempio, motivi di salute), sarà consentito agli studenti l'utilizzo del telefono della scuola. In caso di tentativo fallito di comunicazione, il docente, nel caso ne ravvisi l'opportunità, potrà acconsentire all'utilizzo del telefono cellulare per contattare la famiglia.

L'uso didattico dei dispositivi elettronici sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come supporto agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento relativamente alle discipline indicate.

Potrà inoltre essere autorizzato l'uso del cellulare per esigenze personali motivate, come quelle mediche e di sicurezza. L'autorizzazione sarà concessa in forma scritta dal Dirigente Scolastico o di un suo delegato, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta della famiglia. Gli studenti, in possesso del telefono cellulare in quanto autorizzati, possono utilizzarlo limitatamente alle attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il telefono cellulare non va tenuto sul banco. La deroga concessa dovrà essere annotata sul Registro Elettronico dal Coordinatore del Consiglio di Classe, visibile a tutti i docenti e a tutti gli studenti.

Art. 6 - Sanzioni

Le sanzioni verranno applicate in base alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione, in conformità con il Patto di Corresponsabilità Educativa e il Regolamento d'Istituto, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025:

1. Prima Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nello zaino e il docente provvederà a comminare una "AMMONIZIONE DISCIPLINARE", avendo cura di annotare l'infrazione sul Registro Cartaceo e sul Registro Elettronico, nello spazio adibito alle "Note Disciplinari".

2. Seconda Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nello zaino e il docente provvederà ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o l'Ufficio di Vicepresidenza che convocherà, attraverso il Coordinatore del Consiglio di Classe, i genitori e comminerà una "NOTA DISCIPLINARE", avendo cura di annotare l'infrazione sul Registro Cartaceo e sul Registro Elettronico, nello spazio adibito alle "Note Disciplinari".

3. In caso di recidiva o di condotta fraudolenta volta ad eludere il divieto: provvedimento di sospensione senza l'obbligo di frequenza, come previsto dal Regolamento Disciplinare d'Istituto.

4. In caso di utilizzo improprio del dispositivo per scopi non didattici e lesivi (ad esempio, riprese video non autorizzate, diffusione di contenuti inappropriati o bullismo informatico), verranno applicate le

sanzioni più gravi previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto, con segnalazione alle autorità competenti in caso di reati.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, in linea con le disposizioni della Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025.